



Consiglio regionale  
dell'Abruzzo

*5-3*  
*Legislativo*

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO	
- 5 MAR. 2014	
Prot. N.	4967

Al collegio regionale  
per le garanzie Statutarie  
Struttura del Consiglio regionale di supporto al Consiglio  
SEDE


**Oggetto:** richiesta di parere ex art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. 11 dicembre 2007, n. 42 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie) – Legittimità della nomina dell'Ing. Guglielmo Palmieri a Commissario della Comunità montana "Aventino Medio-Sangro". Ritiro della richiesta di parere prot. N. 4644 del 27 febbraio 2014

Si chiede di ritirare la precedente richiesta di parere - prot. N. 4644 del 27 febbraio 2014 - e si sostituirla con l'allegata richiesta ex art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. 11 dicembre 2007, n. 42 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie) – Legittimità della nomina dell'Ing. Guglielmo Palmieri a Commissario della Comunità montana "Aventino Medio-Sangro"

Distinti saluti

L'Aquila 4 marzo 2014

	Giovanni D'Amico
	Giuseppe Di Luca
	Claudio Ruffini
	Camillo D'Alessandro
	Giuseppe Di Pangrazio
	Marinella Sclocco
	Franco Caramanico
	Cesare D'Alessandro
	Maurizio Acerbo



Consiglio regionale  
dell'Abruzzo

Al Collegio regionale per le garanzie statutarie  
Struttura del Consiglio regionale di Supporto al Collegio  
SEDE

**Oggetto: Richiesta di parere ex art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. 11 dicembre 2007, n. 42 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie) – Legittimità della nomina dell'Ing. Guglielmo Palmieri a Commissario della Comunità montana “Aventino Madio-Sangro”**

Premesso che:

- con decreto del giorno 11 novembre 2013, il Presidente Chiodi ha nominato Commissario della Comunità Montana Aventino Medio Sangro l'Ing. Guglielmo Palmieri;
- l'Ing. Palmieri, assunto nel 1985 come funzionario nella ex comunità montana “Montagna Sangro Vastese”, è stato dopo tre anni inquadrato come dirigente di primo livello con attribuzione dell'indennità di coordinamento all'interno dello stesso ente;
- lo stesso ha presentato ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano, per la mancata corresponsione di arretrati ed indennità relativi alla sua qualifica dirigenziale da parte dell'ente “Montagna Sangro Vastese”;
- la Struttura Speciale di Supporto – Controllo Ispettivo Contabile della Regione Abruzzo, dietro segnalazione di presunte irregolarità, e “nella sola ottica di un eventuale transito del personale delle CC.MM in scioglimento nei ruoli dell'Amministrazione regionale poiché, nel caso specifico, l'eventuale fondatezza delle irregolarità segnalate potrebbe comportare un danno finanziario con possibile e futuro impatto sul bilancio della Regione” ha espresso un parere in merito all'inquadramento dell'Ing. Palmieri;
- il parere del Controllo Ispettivo Contabile ha messo in rilievo che l'inquadramento dell'Ing. Palmieri è avvenuto “senza il rispetto delle necessarie modalità di accesso alla qualifica dirigenziale stabilite dai CCNL e dall'ordinamento vigente”; in particolare senza alcuna previsione in pianta organica di posti dirigenziali, senza aver maturato il requisito minimo di servizio e senza espletare nessun concorso, e che pertanto la corresponsione di arretrati ed indennità “si ritengono non dovute”;

- pertanto, con una interrogazione a risposta immediata, il Consigliere regionale Giovanni D'Amico ha chiesto all'Assessore competente se non ritenesse illegittima la nomina dell'Ing. Guglielmo Palmieri, stante il contenzioso in essere tra l'Ing. Palmieri e la Regione Abruzzo, e se di conseguenza non ritenesse opportuno procedere alla revoca della nomina dell'Ingegnere da Commissario della Comunità Aventino Medio Sangro;
- in risposta all'interrogazione, l'assessore competente, Avv. Carlo Masci, ha sostenuto la legittimità della nomina dell'Ing. Palmieri, avvenuta ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 2013, affermando che “ il contenzioso richiamato nella interrogazione non è instaurato dal Commissario nei confronti della Regione Abruzzo, bensì avverso la predetta Comunità montana – Montagna Sangro Vastese” Inoltre, si legge nella risposta dell'Assessore Masci: “gli enti comunitari previsti dal Testo Unico delle Autonomie Locali sono Enti dotati di propria autonomia, e non strumentali della Regione, per cui il contenzioso in essere non afferisce alla Regione, le circostanze sopra dette sono assorbenti rispetto ogni altra, e sono tali da far ritenere superata la questione prospettata dall'interrogazione, non ravvisandosi nella nomina de qua, soprattutto perché di carattere fiduciario, alcun contrasto con gli interessi della Regione né con la migliore tutela degli stessi.

Visto che:

- La L.R. 9 gennaio 2013, n. 1 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143, (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni. Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Fusioni), disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese” ha introdotto l'articolo 15 quinquies nella legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143.
- L'articolo 15-quinquies, (Soppressione e liquidazione di Comunità Montane per mancata costituzione di Unioni Montane), introdotto dalla L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, al comma 1 dispone: “Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all'articolo 15-ter, comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunità Montane e nomina un Commissario liquidatore per ciascuna di esse.
- Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce inoltre: “Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario necessari per la definizione dei rapporti successivi, ivi compresi quelli relativi al personale delle Comunità Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008.
- Infine, il comma 9 dello stesso afferma: “Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto, su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 6, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità Montana soppressa e ne dichiara l'estinzione.”

Considerato che:

- In base alle norme sopra riportate, il Commissario liquidatore, nominato dal Presidente della Giunta, ha compiti e funzioni necessari per la definizione dei rapporti successivi e la Regione subentra nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità Montana soppressa.
- Dunque l'affermazione dell'assessore Masci, secondo cui il contenzioso richiamato nella interrogazione non afferirebbe alla Regione essendo stato instaurato dal Commissario nei confronti della predetta Comunità Montana e non nei confronti della Regione Abruzzo, appare priva di fondamento, in quanto la Regione è subentrata nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi della Comunità Montana soppressa.

- Appare pertanto illegittima la nomina, da parte del Presidente della Giunta, dell'Ing. Palmieri, in quanto quest'ultimo si trova in palese conflitto di interessi con la sue funzioni di Commissario liquidatore di una Comunità montana soppressa i cui rapporti giuridici attivi e passivi sono ora in capo alla Regione stessa.

Visti:

- gli articoli 79 e 80 dello Statuto della Regione Abruzzo;
- l'articolo 3, comma 1, lettera e) della L.R. 42/2007, che attribuisce al Collegio funzioni consultive "su ogni altra questione di legittimità dell'azione regionale, anche con riferimento ad iniziative legislative";
- l'articolo 10 (Presentazione della richiesta di parere) della disciplina recante Organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale per le garanzie statutarie adottata in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della L.R. 42/2007;

**I sottoscritti Consiglieri regionali,**  
 pari ad 1/5 dei componenti del Consiglio










**CHIEDONO**

**al Collegio regionale per le garanzie statutarie**

**di esprimere PARERE, ex articolo 3, comma 1, lettera e) della L.R. 42/2007, sulla legittimità dell'azione regionale, con riferimento alla nomina dell'Ing. Guglielmo Palmieri a Commissario della Comunità montana "Aventino Medio Sangro"**

L'Aquila, 4 marzo 2014

I Consiglieri

	Giovanni D'Amico
	Giuseppe Di Luca
	Claudio Ruffini
	Camillo D'Alessandro
	Giuseppe Di Pangrazio
	Marinella Sclocco
	Franco Caramanico
	Cesare D'Alessandro
	Maurizio Acerbo